

*Accordo sulle ricadute della seconda fase  
del Piano Strategico 2018  
del Gruppo UniCredit - perimetro Italia*

Il giorno 5 febbraio 2016 in Milano

UniCredit/Aziende del Gruppo, nelle persone dei Sigg.: Emanuele Recchia, Gianluigi Robaldo, Silvio Lops, Cinzia Falcone, Massimo Giovannelli, Igor Dò, Elena Casas, Marinella Rosato, Johanna Fornaro, Annalisa Rizza, Gianluigi Pistillo, Victor Martin, Miriam Travaglia, Giovanni Paloschi, Fabrizio Rinella, Franco Scaccabarozzi, Alessandro Pezzi, Cristina Barletti, Monica Carta, Patrizia Nelva, Renato De Mattia, Antonio Beraldi, Fabio Croci, Gianpaolo Pierno, Antonio Saetta, Franca Giordano, Carlo Biella, Isabella Ley, Bettina Corsini, Francesca Botturi, Silvia Pagani, Diana Giganti, Laura Frigerio.

e le Delegazioni di Gruppo delle Organizzazioni Sindacali FABI, FIRST/Cisl, FISAC/Cgil, SINFUB, UGL Credito, UILCA e UNISIN, nelle persone dei Sigg.:

FABI: Mauro Morelli, Angelo Di Cristo, Emanuele Amenta, Giuseppe Angelini, Francesco Colasuonno, Felice Borsa, Aldo Dalla Villa, Giovanni Galli, Massimo Longoni, Marco Muratore, Aldo Quarantiello, Claudio Voghera, Davice Zanaboni;

FIRST/CISL: Pierluigi Ledda, Sandra Paltrinieri, Giancarlo Ticca, Maddalena Acquaviti, Patrizia Amico, Antonio Barbato, Gianluca D'Auria, Roberto Muzzi, Michele Pizziol, Renato Ronchin, Fabrizio Stanghellini, Gabriele Urzi, Paolo Tamaro;

FISAC: Elena Aiazzi, Marco Salvi, Roberto Ballini, Alfonso Botta, Sergio Bui, Luca Dapporto, Pierantonio Framba, Luisa Livatino, Danilo Maghini, Elia Randazzo, Francesco Re, Caterina Serra, Gaetana Siculo;

SINFUB: Domenicantonio Valentini, Rosario Angelo Avigliano, Francesco Staiti, Luigi Spera, Bartolomeo Decio, Mario Castorina;

UGL: Pietro Agrillo, Carlo Gagliardi, Alessandro Merlo, Giorgio Palombi, Gianfranco Pensabene;

UILCA: Mariangela Verga, Guido Diecidue, Giorgio Giovanardi, Stefano Streccioni, Paolo Piccolo, Luciano Teresi, Maurizio Torrioli, Rosario Mingoia, Salvatore Li Castri;

UNISIN: Angelo Peretti, Sergio Isella, Fulvio Chiodo, Diego Turco, Paola Ghilardi, Andrea Cavagna, Giampiero Alboni, Roberto Biccari;

premessi che

- in data 11 marzo 2014 il Consiglio di Amministrazione di UniCredit ha deliberato il “Piano Strategico globale 2018” (nel prosieguo anche “Piano 2018” o “Piano”) in cui sono rappresentati obiettivi, strategie e azioni programmate di riequilibrio strutturale del complesso dei costi aziendali: detto Piano, in rapporto alle mutate condizioni del contesto economico e sociale ed alle diverse abitudini ed esigenze della clientela che hanno condotto ad un nuovo modello di servizio, esplica i propri effetti sino alla fine del 2018, coinvolgendo tutte le realtà del Gruppo presenti nei diversi Stati in cui lo stesso opera;
- con la Comunicazione del 9 maggio 2014 (e relativa Documentazione) UniCredit ha dato avvio alla procedura contrattuale afferente nel suo complesso alla gestione delle ricadute del Piano 2018 (ulteriori rispetto a quelle residue di cui al Protocollo 18 ottobre 2010/Accordo 15 settembre 2012);
- con l'Accordo 28 giugno 2014 (e successive intese applicative) le Parti, nell'ambito delle più ampie iniziative funzionali agli obiettivi del citato Piano, hanno concordato – agli artt. 2 e 3 – l'effettuazione di una “prima fase” della predetta gestione, attivando un piano di esodo con accesso diretto al trattamento pensionistico per 2.400 risorse FTE (ulteriori rispetto a quelle residue di cui al Protocollo 18 ottobre 2010/Accordo 15 settembre 2012) nel periodo di Piano;
- con l'art. 17 del citato Accordo 28 giugno 2014 inoltre, le Parti si sono impegnate a proseguire il confronto attraverso una specifica e nuova procedura contrattuale, la cd “seconda fase”, per la

gestione delle ulteriori 2.700 eccedenze in allora dichiarate, attraverso l'attivazione del Fondo di Solidarietà di settore;

- con il Verbale di riunione del 29 maggio 2015 si è avviata la raccolta degli EcoCert e della documentazione previdenziale anche del personale nato dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1965 (confermando - all'art. 3 di detto Verbale - che qualora dovessero emergere ulteriori casi di personale in possesso dei requisiti pensionistici si adotterà – secondo quanto già previsto dalle intese del 28 giugno e del 24 novembre 2014 – il principio del pensionamento volontario incentivato ovvero, in caso di mancata adesione volontaria all'esodo, l'applicazione della procedura ex lege 223/1991);
- con l'Accordo 12 giugno 2015 si è consentito, in via eccezionale ed alle specifiche condizioni ivi definite, l'accesso volontario alle prestazioni Ordinarie e Straordinarie del Fondo di Solidarietà di settore ai dipendenti ex Uccmb interessati dall'operazione di cui alla Comunicazione 11 maggio 2015;
- con l'Accordo programmatico di percorso dell'8 ottobre 2015 le Parti - sulla base degli impegni assunti con il Protocollo/Accordo del 28 giugno 2014 - hanno condiviso un calendario serrato di confronto: nello specifico, all'art. 2 del citato Accordo 8 ottobre 2015, con riferimento alle necessità di riduzione di personale conseguenti al Piano Strategico 2018, le Parti hanno convenuto di concludere il confronto relativo alla cd "seconda fase" entro i termini della procedura contrattuale attivata da UniCredit successivamente alle decisioni degli organismi societari;
- in data 11 novembre 2015 il Consiglio di Amministrazione di UniCredit ha approvato una revisione del Piano 2018 - relativo al periodo residuo - dovuta al perdurante andamento del quadro macroeconomico, all'appesantimento dell'assetto normativo, ai cambiamenti della domanda, alla sempre maggiore competizione degli operatori bancari/non bancari e all'intervenuta riduzione delle attività produttive. Tale revisione è finalizzata ad un pronto ritorno ai parametri di efficienza/competitività del Gruppo, ad oggi non consentito (specie nelle tre principali geografie del Gruppo dell'Europa Occidentale) sia dalla presenza di un costo medio più alto rispetto a quello di settore, legato - in particolare - a taluni disallineamenti di carattere specifico non risolvibili in base alla fisiologica azione di assorbimento delle diversità retributive, sia dalla presenza di una forza lavoro eccedente rispetto al bisogno effettivo;
- nello specifico, le ricadute occupazionali per il perimetro italiano - fermo il completamento delle cessazioni alla data di apertura della prima finestra pensionistica da parte di ciascun interessato che maturi i requisiti pensionistici entro il 2018 – risultano pari a circa 7.000 posizioni FTE ("full time equivalent"), costituite da:
  - circa 1.360 efficientamenti gestibili mediante processi di riqualificazione professionale;
  - e circa 5.640 riduzioni di personale, di cui:
    - 2.401 gestiti con la cd "prima fase" (art. 2 Accordo 28 giugno 2014 e successive intese, ivi compreso il Accordo del 24 novembre 2014 applicativo della Legge 223/91), attraverso un piano di esodo per tutti i Lavoratori/Lavoratrici maturanti il primo requisito di pensionamento sino al 31 dicembre 2018;
    - 2.700 riduzioni riferibili al periodo 2016-2018 (già deliberate dal CdA dell'11 marzo 2014);
    - cui si aggiungono le riduzioni conseguenti agli interventi di aggiornamento al Piano 2018 decisi dal CdA dell'11 novembre 2015, contenute in ulteriori 540 (anche in ragione della qualità e quantità delle risorse coinvolte);
- con la Comunicazione datata 15 dicembre 2015 - e relativo Documento allegato – si è dato corso a quanto disposto dall'art. 17 dell'Accordo 28 giugno 2014 e dall'art. 2 dell'Accordo 8 ottobre 2015, avviando la procedura contrattuale afferente alla cd "seconda fase" del Piano Strategico;
- nell'ambito di detta procedura le Parti hanno effettuato una serie di incontri volti a valutare le ricadute sui Lavoratori/Lavoratrici indotte dal Piano al fine di ridurre il più possibile gli effetti occupazionali e di mobilità conseguenti e correlati all'attuazione del medesimo, e a tal uopo hanno approfondito le modalità attuative del Fondo di Solidarietà di settore per la risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro in relazione al personale delle Aree Professionali ed ai Quadri Direttivi, concordando altresì sulla necessità di accompagnare i processi di cambiamento organizzativo e di riorganizzazione (che impatteranno con maggiore intensità le strutture di Corporate Center) mediante processi di riconversione/riqualificazione professionale delle risorse interessate anche attraverso adeguate azioni formative;

- con riferimento alle ulteriori 540 riduzioni conseguenti agli interventi di aggiornamento del Piano 2018 sopra descritti, le Parti proseguiranno gli approfondimenti, anche in ragione della qualità e quantità delle risorse coinvolte, volti ad individuare forme specifiche di intervento;
- le Parti hanno condiviso la necessità di porre in essere azioni concrete di contenimento dei costi anche non HR (tra cui quelle delle consulenze professionali), come pure l'opportunità di accompagnare i processi di cambiamento organizzativo e di riorganizzazione mediante iniziative di riconversione/riqualificazione professionale delle risorse interessate attraverso adeguate azioni formative;
- le previsioni dell'Accordo 28 giugno 2014 (e successive intese attuative, tra cui l'Accordo del 24 novembre 2014) nonché dell'Accordo 12 giugno 2015 continuano integralmente ad esplicare i propri effetti nei confronti dei Lavoratori/Lavoratrici interessati;

hanno stipulato il presente accordo  
sulla gestione delle ricadute occupazionali  
della seconda fase (triennio 2016/2018)  
del Piano Strategico 2018  
concernenti il personale appartenente alle Aree Professionali/Quadri Direttivi

#### Art. 1 – Premesse

Le premesse formano parte integrante del presente accordo.

#### Art. 2 – Adesione volontaria alle prestazioni della sezione straordinaria del Fondo di Solidarietà da parte del personale appartenente alle Aree Professionali/Quadri Direttivi

Al fine di attenuare quanto più possibile le ricadute sociali del Piano Strategico 2018, viene concordemente stabilito di ricorrere ai criteri previsti all'art. 8 del D.M. 83486 del 28 luglio 2014, sancendo – oltre a quanto di seguito precisato - la volontarietà quale unico criterio di individuazione dei Lavoratori/Lavoratrici in esubero appartenenti alle categorie delle Aree Professionali ed ai Quadri Direttivi che non maturino i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2018.

Alla luce di quanto sopra ed in relazione a quanto già previsto dall'art. 17 dell'Accordo 28 giugno 2014, le Parti hanno quindi provveduto ad effettuare le valutazioni circa le modalità attuative del Fondo di Solidarietà di settore per la risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro di 2.700 FTE appartenenti alle suddette categorie di personale.

La facoltà di adesione è prevista nei confronti dei Lavoratori/Lavoratrici che maturino i requisiti di legge (relativa “finestra”) previsti per il pensionamento di vecchiaia/anticipata INPS o Ente assimilabile, mediante l'accesso volontario alle prestazioni della Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà di settore per la durata di 36 mesi con prima data utile di cessazione il 1° luglio 2016: nello specifico - in conseguenza delle tempistiche di maturazione conseguenti alla recente modifica delle aspettative di vita - potranno aderire a questa forma di esodo incentivato i dipendenti che, in linea di massima, avranno decorrenza del primo trattamento pensionistico dopo il 30 giugno 2019 ed entro il 31 dicembre 2021.

A coloro che volontariamente presenteranno domanda irrevocabile di cessazione dal servizio per accesso al Fondo di Solidarietà – fermo quanto previsto dall'art. 7 del presente accordo – verrà riconosciuto:

- un incentivo all'esodo in unica soluzione e ad integrazione del TFR, pari a 3,5 mensilità (calcolata sulla base di 1/13° della RAL);
- per tutto il periodo di fruizione delle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà, i trattamenti previsti dall'Allegato n. 2.

La presentazione della domanda irrevocabile di cessazione dal servizio – con espressa rinuncia al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva – con decorrenza dall'ultimo giorno del mese antecedente l'accesso alla Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà, dovrà essere formalizzata entro il 22 aprile 2016 mediante l'applicativo che verrà messo a disposizione sul Portale di Gruppo,

fermo restando che la domanda medesima resta subordinata alla conferma da parte aziendale al termine delle necessarie verifiche (di natura sia tecnica sia sindacale).

La raccolta delle adesioni verrà effettuata sino alla quota di 2.700 FTE appartenenti alle categorie delle Aree Professionali ed ai Quadri Direttivi: al raggiungimento di detto limite sarà possibile effettuare ulteriori adesioni nella misura massima del 20% (tenuto anche conto delle altre iniziative di adesione al piano di pensionamento attivato dopo l'Accordo del 28 giugno 2014 e di cui agli articoli successivi del presente Accordo); all'approssimarsi del superamento anche di detta percentuale aggiuntiva le Parti, si incontreranno tempestivamente per le conseguenti determinazioni.

In applicazione dei principi definiti con le intese del 2014 e degli obiettivi di cui in premessa, le Parti – entro la prima decade del mese di maggio 2016 - effettueranno uno specifico incontro di verifica per valutare l'andamento del processo di adesione per le conseguenti determinazioni.

In relazione a quanto sopra, le Parti stabiliscono sin da ora quale criterio di priorità per l'accesso degli aderenti al Fondo di Solidarietà la maggiore prossimità alla decorrenza della pensione a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (art. 8, comma 2, del D.M. 28 luglio 2014 n. 83486); in caso di parità di requisiti di accesso alla pensione, la maggiore anzianità di servizio nel Gruppo.

#### Chiarimento a Verbale

In ragione dell'accesso degli interessati al Fondo di Solidarietà, da parte aziendale viene dichiarata la disponibilità ad accogliere le domande di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno formulate da personale a part-time per il mese precedente l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo medesimo.

#### Raccomandazione delle OO.SS firmatarie del presente Accordo

Le OO.SS raccomandano che per i dipendenti appartenenti alle seguenti tipologie:

- non vedenti (di cui alla Legge 29 marzo 1985, n. 113 e Legge 28 marzo 1991 n. 120)
- titolari di invalidità riconosciuta superiore al 74% e sordomuti (di cui alla Legge 23 dicembre 2000 n. 388)
- titolari di assegni ordinari di invalidità (di cui alla L. 12 giugno 1984 n. 222)
- affetti da patologie di carattere oncologico, tbc, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o altre patologie di analoga gravità, nonché con componenti del proprio nucleo familiare affetti da dette patologie

l'Azienda in via eccezionale valuti positivamente l'accoglimento delle richieste di accesso al Fondo di Solidarietà anche in supero dei limiti (numerico/temporali) posti al presente articolo.

#### Dichiarazione aziendale

In relazione alla Raccomandazione dianzi riportata, da parte aziendale si dichiara la disponibilità a valutare positivamente le situazioni eccezionali di cui sopra nel limite massimo di ulteriori 50 casi (rispetto ai 2.700).

#### Art. 3 – Personale già aderente all'art. 2 dell'Accordo 28 giugno 2014

In via di assoluta eccezione e con riferimento al personale aderente alle forme di esodo incentivato di cui all'art. 2 dell'Accordo 28/6/2014 - cd "prima fase" -, le Parti, ferma l'adesione alle forme di esodo incentivato di cui a detto art. 2 -, convengono di consentire entro il 22 aprile 2016 le seguenti modifiche/integrazioni:

1. per coloro la cui decorrenza del trattamento pensionistico intervenga tra le date del 1° luglio 2017 e del 1° dicembre 2017 (comprese): riapertura dei termini per effettuare l'opzione della sospensione totale per 12 mesi dell'attività lavorativa mediante la Sezione Ordinaria del Fondo di Solidarietà, prevista dall'art. 3 lett. c dell'Accordo 28 giugno 2014 e con l'applicazione integrale dei trattamenti ivi previsti;
2. per coloro la cui decorrenza del trattamento pensionistico intervenga tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018 sarà possibile:
  - 1) accedere alla riapertura dei termini per effettuare l'opzione della sospensione totale per 12 mesi dell'attività lavorativa mediante la Sezione Ordinaria del Fondo di Solidarietà,

- prevista dall'art. 3 lett. c dell'Accordo 28 giugno 2014, con l'applicazione integrale dei trattamenti ivi previsti;
- 2) in aggiunta all'opzione della sospensione totale per gli ultimi 12 mesi di servizio (effettuata nell'estate 2014 o secondo il precedente punto 2.1), accedere alla Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà dal termine del periodo annuale della Sezione Ordinaria e fino alla finestra di pensionamento (in detto caso, l'accesso alla Sezione Ordinaria avrà decorrenza dal 1° luglio 2016). In caso di utilizzo della Sezione Straordinaria del Fondo verrà riconosciuto - in luogo dell'incentivo derivante dall'applicazione dell'Accordo 28 giugno 2014 - un incentivo pari a 4 mensilità (calcolato sulla base di 1/13° della RAL). Tale possibilità sarà limitata ai primi 100 richiedenti (secondo l'ordine temporale di presentazione delle richieste).

Tenuto conto della consistenza del plafond unico del Fondo di Solidarietà di settore (sezione ordinaria), verranno accolte le adesioni in base all'ordine di presentazione (tramite l'applicativo aziendale che verrà messo a disposizione) e nel limite del plafond stesso. In caso di esaurimento del plafond autorizzato per l'utilizzo della sezione ordinaria del Fondo di Solidarietà di settore, l'azienda si impegna a farsi carico, sussistendone i presupposti operativi (in base al disposto del DM istitutivo del Fondo medesimo), degli oneri connessi alla quota eccedente detto plafond.

#### Chiarimento a Verbale

Le previsioni di cui agli artt. 2 e 3 del presente Accordo non trovano applicazione nei confronti dei dipendenti ex Uccmb (di cui in Premessa, interessati dall'operazione di cui alla Comunicazione 11 maggio 2015) già aderenti alle specifiche forme di esodo definite con l'Accordo 12 giugno 2015.

Art. 4 – Personale maturante il requisito pensionistico nel corso del mese di dicembre 2018 (con diritto a pensione al 1° gennaio 2019)

In relazione al quadro normativo di riferimento ed in particolare ai chiarimenti intervenuti sui termini di applicazione della cd "aspettativa di vita", le Parti concordano che anche i dipendenti che maturino il requisito pensionistico nel corso del mese di dicembre 2018 - con decorrenza del trattamento pensionistico il 1° gennaio 2019 - saranno soggetti alle previsioni tutte dell'Accordo 28 giugno 2014 (e successive intese) ed in particolare di quanto previsto agli artt. 2 e 3 di detto Accordo. A tal fine l'Azienda provvederà a dare tempestiva comunicazione ai dipendenti in parola e a raccogliere le adesioni entro il 22 aprile 2016.

I dipendenti oggetto del presente articolo potranno altresì avvalersi della possibilità prevista all'art.3 del presente accordo.

Dell'esito di dette adesioni si terrà conto in sede di incontro di verifica di cui all'art. 8 del presente Accordo.

Art. 5 - Lavoratrici interessate all'esercizio dell'opzione previdenziale per il passaggio al metodo contributivo di cui all'art. 1 comma 9 della Legge n. 243/2004

Parimenti a quanto già concordato con l'art. 6 dell'Accordo 15 settembre 2012 e con l'art. 7 dell'Accordo 28 giugno 2014, le Parti – al fine di ricercare altre possibili forme di incentivazione all'esodo - in considerazione del bacino delle Lavoratrici che potrebbero esercitare l'opzione previdenziale per il passaggio al metodo contributivo di cui all'art. 1° comma 9 della Legge n. 243/2004 (facoltà estesa ai sensi della Legge di Stabilità n. 208 del 28 dicembre 2015 - concordano di raccogliere entro il 22 aprile 2016 nuove adesioni all'esodo incentivato mediante l'esercizio della suddetta opzione. Tale adesione che diverrà operativa - in esito alle verifiche di cui al presente accordo - nel limite delle prime 50 (ordinate secondo il criterio della maggiore prossimità alla maturazione del relativo requisito). Le eventuali adesioni aggiuntive verranno valutate nell'ambito dell'incontro di verifica di cui all'art. 8 della presente intesa.

Le Lavoratrici che, per effetto dell'esercizio di tale opzione, anticiperanno il pensionamento rispetto alla data di maturazione dei requisiti previsti per la pensione di vecchiaia/anticipata sulla base dell'attuale quadro normativo/previdenziale, potranno beneficiare delle stesse condizioni definite all'art. 6 dell'Accordo 15 settembre 2012 e all'art. 7 dell'Accordo 28 giugno 2014.

Art. 6 - Lavoratori/Lavoratrici interessati all'esercizio dell'opzione del riscatto oneroso (periodi di studio universitario e altre fattispecie assimilabili)

Le Parti – con la stessa finalità descritta nell'articolo che precede – in considerazione del bacino dei Lavoratori/Lavoratrici che potrebbero rientrare tra i maturanti i requisiti pensionistici entro la fine del 2018 attraverso l'utilizzo del riscatto a titolo oneroso di periodi di studio universitario, concordano di continuare a raccogliere entro il 22 aprile 2016 ulteriori adesioni all'esodo da parte di Lavoratori/Lavoratrici interessati secondo le medesime regole definite dall'art. 6 dell'Accordo 28 giugno 2014 (comprese le fattispecie individuate dalla lett. c, art. 4 del Verbale di riunione 30 ottobre 2014 e le relative incentivazioni ivi definite).

Detta adesione diventerà operativa - in esito alle verifiche di cui al presente accordo - per le prime ulteriori 25 adesioni, secondo l'ordine di presentazione (tramite modalità/applicativi aziendali che verranno messi a disposizione); le adesioni aggiuntive verranno valutate nell'ambito della prosecuzione del confronto negoziale di cui all'art. 12 della presente intesa.

Le Parti concordano altresì che, a valle del citato incontro di verifica (maggio 2016), venga attivato un processo che - in via di assoluta eccezione - permetta di raccogliere eventuali richieste di riscatto che dovessero pervenire anche da Lavoratori/Lavoratrici che per effetto del riscatto rientrerebbero tra i soggetti di cui all'art. 2 del presente Accordo; quanto sopra nel limite di 25 adesioni.

Chiarimento a verbale

Ai fini in parola, i Lavoratori/Lavoratrici interessati dalle ipotesi di riscatto di cui al presente articolo potranno fruire di finanziamenti agevolati alle condizioni riservate al personale dipendente (attualmente al tasso dell'1,25%) nel limite massimo dell'incentivazione all'esodo netta spettante; detti finanziamenti saranno estinti d'ufficio al momento della liquidazione dell'incentivazione all'esodo e del TFR.

Art. 7 – Normative previdenziali di riferimento – Conciliazione e convalida

La normativa di riferimento per l'individuazione dei potenziali aderenti alle previsioni di cui al presente Accordo è quella in vigore alla data odierna (normativa previdenziale cd Monti/Fornero, Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e successive modifiche). Qualora dovessero venire introdotte modifiche alle normative sui requisiti di accesso alla pensione AGO, resta inteso che le Parti (Gruppo/OO.SS. firmatarie) daranno luogo ad appositi incontri al fine di valutarne in maniera congiunta eventuali impatti che ne potrebbero derivare e ricercare le migliori soluzioni possibili.

La sottoscrizione del previsto Verbale di Conciliazione in sede sindacale ai sensi del vigente CCNL (il cui testo verrà reso disponibile agli interessati contestualmente all'offerta di adesione) costituirà elemento essenziale per procedere all'erogazione degli incentivi nei termini di cui al presente Accordo, così come gli adempimenti a carico del Lavoratore/Lavoratrice connessi alla presentazione delle dimissioni secondo le normative tempo per tempo vigenti.

Art. 8 – Incontri periodici di verifica e approfondimento del Piano Strategico 2018

Fermo quanto previsto dall'art. 16 dell'Accordo 28 giugno 2014, a richiesta di una delle Parti firmatarie del presente accordo si darà luogo a livello di Gruppo ad incontri di verifica periodici – di massima trimestrale - momento al quale le Parti medesime danno una valenza chiave nel processo di gestione delle ricadute del Piano 2018 in base al presente accordo – sullo stato di attuazione delle previsioni di cui alle intese definite per la gestione del Piano 2018.

In tale ambito si terrà conto delle ulteriori forme di esodo volontario mediante il pensionamento diretto volte ad ampliare il bacino delle uscite per pensionamento entro il periodo di vigenza del Piano (*facoltà di adesione per invalidi/totalizzati; esercizio "opzione donna"; opzione di riscatto di periodi di laurea, ecc.*), nonché dell'esito delle ulteriori iniziative di incentivazione all'esodo per pensionamento diretto poste in essere in base al presente Accordo.

Nel corso di detti incontri, verrà anche fornito l'andamento dei progetti di insourcing, multipolarità, il quadro della mobilità e dei distacchi infragruppo, nonché dei trend andamentali dei costi HR e delle spese amministrative (tra cui quelle delle consulenze professionali).

In relazione a quanto previsto dall'articolo 2 del presente accordo il primo incontro di verifica si effettuerà entro la prima decade del mese di maggio 2016.

Gli effetti relativi ai processi di attuazione del Piano Strategico 2018 per i riflessi sugli organici dei relativi ambiti formeranno oggetto degli incontri a livello aziendale e/o locale secondo quanto previsto dall'art. 16 dell'Accordo 28 giugno 2014.

Con riferimento a specifici business interessati dal Piano Strategico (Pioneer, Leasing), le Parti si incontreranno per ogni conseguente valutazione e determinazione secondo le previsioni di legge e di contratto. A tal fine UniCredit si impegna a fornire tempestive informazioni alle OO.SS. di Gruppo circa l'evoluzione delle relative decisioni.

Dichiarazione delle OO.SS.

Le OO.SS. ribadiscono la netta contrarietà a qualsiasi ipotesi di cessione, esternalizzazione e delocalizzazione

#### Art. 9 - Qualità del lavoro e politiche commerciali

Le Parti, con riferimento all'articolo 4 del Protocollo 28/06/2014 e fermo restando tutto quanto previsto al punto 5.2 dell'Accordo Programmatico dell'8 ottobre 2015, si danno reciprocamente atto, anche alla luce di quanto recentemente accaduto in alcune realtà aziendali esterne al Gruppo, dell'opportunità di dare tempestivo impulso al previsto confronto in tema di qualità del lavoro e politiche commerciali.

A tal fine, valutata congiuntamente dalle Parti la priorità della materia in argomento, le Delegazioni sindacali e aziendali di UniCredit S.p.A. avvieranno detto confronto entro il 19 febbraio 2016 con la finalità di addivenire ad un apposito Protocollo sulla qualità del lavoro e sulle politiche commerciali con congruo anticipo rispetto ai tempi previsti dal citato Accordo Programmatico, in coerenza con i principi concordati nella Dichiarazione Congiunta del CAE UniCredit definita il 27 maggio 2015 e nel CCNL ABI.

#### Art. 10 – Formazione

Le Parti, con riferimento agli impegni assunti al punto 5.4 dell'Accordo Programmatico dell'8 ottobre 2015, preso atto della intervenuta positiva individuazione delle linee guida con la specifica intesa del 9 dicembre 2015 volta a migliorare la fruizione dei corsi on line, al fine di rendere sempre più efficace il livello di formazione dei dipendenti, ritengono elemento fondamentale, nel rispetto di quanto convenuto, la diffusione a tutti i livelli delle modalità di programmazione e fruizione degli stessi.

Le Parti, infatti, confermano la sempre maggiore centralità della formazione in qualunque forma venga erogata sia per l'assolvimento degli obblighi imposti dai diversi Regolatori, sia in relazione agli obiettivi previsti dal Piano Strategico 2018, con particolare riferimento alle iniziative di riqualificazione e riconversione per circa 1360 colleghi rivenienti dai processi di efficientamento del perimetro Italia (sia del Commercial Banking sia dei Corporate Center) di tutte le società del Gruppo nonché agli ulteriori interventi da porre in essere onde fornire le necessarie competenze per lo sviluppo di nuove attività di consulenza alla Clientela.

Tali percorsi saranno oggetto di confronto e di elaborazione di piani formativi in sede di commissione formazione di Gruppo al fine di accedere ai finanziamenti con gli appositi strumenti previsti dalle vigenti normative di settore, nazionali e/o comunitarie, anche avvalendosi delle prestazioni ordinarie di cui al D.M. n. 83486 del 28 luglio 2014

#### Art. 11 – Dotazione tecnologica digitale a scopi formativi

In continuità con i principi condivisi con il Protocollo 28 giugno 2014, le Parti ribadiscono la necessità di supportare la formazione e l'apprendimento dei dipendenti nell'utilizzo delle nuove tecnologie e diffondere la "cultura digitale" all'interno del Gruppo oltre che favorire forme sempre più avanzate di apprendimento, le Parti ritengono di primaria importanza dotare - ai predetti fini formativi - di adeguata ed innovativa strumentazione tecnologica (tablet in comodato d'uso gratuito) i dipendenti del perimetro italiano del Gruppo destinatari del Premio Aziendale 2015 delle Aziende applicanti il CCNL Abi (Allegato n. 1).

Tempi di assegnazione e modalità di utilizzo – che rispetteranno le previsioni del citato CCNL e le normative di legge vigenti – saranno oggetto di preventiva comunicazione alle OO.SS. firmatarie del presente accordo e a tutti i dipendenti interessati.

#### Art. 12 - Completamento degli obiettivi del Piano 2018 – Prosecuzione del confronto

Il presente Accordo insieme all'Accordo/Protocollo 28 giugno 2014 (e successive intese attuative) costituiscono una normativa unitaria e inscindibile, redatta con criteri coerenti ed omogenei.

Le Parti considerano - fatto salvo quanto diversamente indicato - esaurita la procedura avviata con la Comunicazione del 15 dicembre 2015 in relazione alla seconda fase della gestione delle ricadute del Piano 2018.

Le Parti firmatarie del presente Accordo – con riferimento alle ulteriori riduzioni conseguenti agli interventi di aggiornamento del Piano 2018 decise dal CdA dell'11 novembre 2015 (di cui in Premessa) - concordano di proseguire senza soluzione di continuità gli approfondimenti così da ultimare il relativo confronto entro il 29 febbraio 2016.

Le Parti firmatarie del presente Accordo – in ottica di rilancio della produttività e competitività aziendale - concordano altresì di proseguire senza soluzione di continuità il confronto sulla base degli impegni definiti con il Protocollo 28 giugno 2014 e secondo le tempistiche definite con l'Accordo Programmatico di percorso dell'8 ottobre 2015.

UniCredit/Aziende del Gruppo

FABI    FIRST/CISL    FISAC/CGIL    SINFUB    UGL CREDITO    UILCA    UNISIN

Aziende del Gruppo UniCredit perimetro Italia  
destinatari dell'Accordo sulle ricadute della seconda fase  
del Piano Strategico 2018 del Gruppo UniCredit - perimetro Italia

UniCredit S.p.A.

UniCredit Business Integrated Solutions S.c.p.A. Italy

UniCredit Business Integrated Solutions GMBH - Sede Italia

Fineco Bank S.p.A.

UniCredit Leasing S.p.A.

UniCredit Factoring S.p.A.

Pioneer (Pgam e Pim)

Cordusio (Fiduciaria e Sim)

UniCredit Bank AG - Filiale Italia

PE Baca

Verbale di incontro sulle agevolazioni previste a favore del personale  
che fruisce degli assegni straordinari in forma rateale del Fondo di Solidarietà  
Il giorno 5 febbraio 2016 in Milano

premesso che

col presente verbale, le Parti intendono definire le seguenti agevolazioni a favore di coloro che, cessato il rapporto di lavoro con le Aziende del Gruppo UniCredit, fruiscono degli assegni straordinari in forma rateale per il sostegno del reddito a carico del “Fondo di Solidarietà” di settore (di seguito “personale interessato”)

si conviene quanto segue:

\* Condizioni finanziarie/bancarie

Il personale interessato beneficerà, sino alla data di decorrenza del trattamento di pensione INPS o Ente assimilato, delle condizioni bancarie e creditizie agevolate tempo per tempo in essere a favore del personale in servizio (escluse le sovvenzioni). Dopo tale momento varranno le condizioni previste per i lavoratori in quiescenza.

\* Assistenza sanitaria

Al Personale oggetto del presente accordo già aderente alle forme di copertura assistenziale presenti nel Gruppo saranno garantite – a richiesta – le prestazioni di assistenza sanitaria integrativa previste tempo per tempo a favore del personale in servizio avente il medesimo inquadramento. L’Azienda si impegna a mantenere a proprio carico – sino alla scadenza successiva alla data di decorrenza della pensione e fermo restando gli eventuali contributi a carico dell’interessato – il relativo contributo da essa sostenuto per il personale in servizio.

\* Previdenza complementare

In correlazione alla cessazione dal servizio per l’accesso alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di Solidarietà, i Lavoratori/Lavoratrici interessati manterranno l’iscrizione alla forma pensionistica complementare di appartenenza fino alla maturazione dei requisiti AGO.

In relazione a quanto precede, per le sole forme (fondi o sezioni di fondi) pensionistiche complementari a contribuzione definita alimentate con contribuzione sia a carico dell’azienda sia a carico del lavoratore interessato, verrà mantenuto, per tutto il periodo intercorrente tra l’accesso di cui al comma precedente e la maturazione dei requisiti AGO, il versamento della contribuzione in parola (base imponibile ultima retribuzione annuale percepita in costanza di rapporto di lavoro) con le stesse misure in atto al momento dell’accesso al Fondo di Solidarietà.

\* Copertura per i superstiti dei dipendenti deceduti

In correlazione alla cessazione dal servizio per l’accesso alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di Solidarietà, i Lavoratori/Lavoratrici interessati manterranno le coperture in parola tempo per tempo applicate al personale in servizio.

\*\*\*

Le previsioni del presente verbale si intendono valide a condizione che il personale interessato:

- fruisca degli assegni straordinari in forma rateale del Fondo di Solidarietà;
- mantenga in essere presso UniCredit il rapporto di conto corrente sul quale farà accreditare gli assegni straordinari di sostegno al reddito;
- non percepisca redditi da attività lavorativa, dipendente o autonoma, prestata a favore dei soggetti che svolgono attività in concorrenza con l’azienda di attuale appartenenza e per le quali l’art. 11 del D.M. n. 83486 del 28 luglio 2014 prevede la sospensione dell’erogazione degli assegni straordinari e del versamento dei contributi figurativi.

In ogni caso le previsioni del presente verbale troveranno applicazione per ciascun interessato confluito nel Fondo di Solidarietà fino all’ultimo mese di percezione dell’assegno straordinario erogato dal Fondo stesso. Da quel momento varranno le condizioni previste per i lavoratori in quiescenza.

Fac-simile

RICHIESTA DI ADESIONE VOLONTARIA ALL'OFFERTA DI INCENTIVAZIONE ALL'ESODO MEDIANTE ACCESSO ALLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEL "FONDO DI SOLIDARIETA DI SETTORE" (art. 2 dell'Accordo 5 febbraio 2016)

[Azienda]

[ComuneFiliale], (gg)/(mm)/2016

Io sottoscritto/a [cognome/nome], codice fiscale [codice fiscale], matricola [userID]

con la presente

In relazione alla mia adesione al piano di incentivazione al pensionamento di cui all'articolo 2 dell'Accordo 5 febbraio 2016 – sulla gestione delle ricadute occupazionali relative alla gestione della seconda fase del Piano Strategico 2018 - di cui ho preso compiuta conoscenza e che accetto ad ogni effetto,

**rassegno le mie dimissioni – volontarie e irrevocabili – da codesta Azienda alla data del [FINESTRA PENSIONE – 36 mesi]**

Sono consapevole che, come sancito dall'art. 7 del suddetto Accordo 5 febbraio 2016 , l'incentivo all'esodo previsto nel citato articolo verrà corrisposto ferma la rinuncia ad ogni pretesa in termini di preavviso e subordinatamente alla sottoscrizione di apposito Verbale di Conciliazione in sede sindacale.

Fermo quanto sopra, richiedo altresì - accettando le condizioni e i termini previsti dall'Accordo citato (in particolare, artt. 2 e 7) e dal regolamento contenuto nel D.M. n. 83486 del 28 luglio 2014 (relativo alla nuova disciplina e ridenominazione del "Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito") - la fruizione delle prestazioni Straordinarie del Fondo di Solidarietà di settore dal [FINESTRA PENSIONE -36 MESI] e fino alla data del [FINESTRA PENSIONE-1giorno] ovvero, ferma la presente adesione, quella posticipata per effetto delle modifiche ai requisiti di età anagrafica e/o di contribuzione che saranno approvati con Decreto Direttoriale previsto dall'art. 12, comma 12 bis della L. 122/2010.

Sono consapevole che, come sancito dall'art. 2 del suddetto Accordo ..... , la domanda irrevocabile di cessazione dal servizio con decorrenza dall'ultimo giorno del mese antecedente l'accesso alla Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà resta subordinata alla conferma da parte aziendale al termine delle necessarie verifiche (di natura sia tecnica sia sindacale)

Chiedo inoltre che l'erogazione dell'assegno erogato dalla sezione straordinaria del Fondo di Solidarietà avvenga in rate mensili

Firma .....

Chiedo infine il mantenimento del versamento dei contributi a favore dell'Organizzazione sindacale cui sono attualmente iscritto/a.

[ComuneFiliale], (gg)/(mm)/2014

Firma .....

*Spett.le*  
Delegazione di Gruppo

dell'Organizzazione Sindacale  
FABI  
FIRST/CISL  
FISAC/CGIL  
SINFUB  
UGL CREDITO  
UILCA  
UNISIN

Milano, 5 febbraio 2016

Oggetto: lettera di intenti sulla nuova occupazione

Con riferimento a quanto evidenziato nell'ambito del confronto sulla materia in oggetto, Vi confermiamo che in relazione agli obiettivi di rilancio e di supporto all'evoluzione dei modelli distributivi a sempre maggiore vocazione tecnologico/digitale, UniCredit procederà ad adottare le seguenti politiche attive del lavoro:

- la conferma della stabilizzazione a scadenza dei circa 300 contratti di apprendistato in essere al 28 giugno 2014 nelle Aziende del Gruppo
- la stabilizzazione a scadenza degli ulteriori circa 450 contratti di apprendistato instaurati nelle Aziende del Gruppo da quella data ad oggi

Inoltre, fermo l'esito positivo delle verifiche previste dall'Accordo odierno, UniCredit dichiara la propria disponibilità a proseguire nel periodo 2016/2018 il piano di nuove assunzioni, di massima con contratto di apprendistato, con l'inserimento di 700 risorse (ulteriori rispetto alle 800 già effettuate nel corso del biennio 2014/2015), al verificarsi delle seguenti condizioni:

- inserimento di 500 nuove risorse al raggiungimento delle 2.700 adesioni di cui all'art. 2 dell'accordo sottoscritto in data odierna;
- ulteriori 200 nuovi inserimenti al raggiungimento della riduzione di ulteriori 540 risorse (di cui gran parte dirigenti) conseguenti alle decisioni del CdA dell'11 novembre 2015.

Nell'ambito dello specifico incontro di verifica di cui all'articolo 2 dell'Accordo firmato in data odierna, le Parti unitamente all'andamento del processo di adesione valuteranno, per l'eventuale quota eccedente del 20% di richieste di adesione ai Piani di esodo, gli impatti organizzativi per le conseguenti determinazioni.

Le nuove assunzioni saranno principalmente indirizzate verso le attività commerciali a diretto contatto con la clientela e nelle aree funzionali allo sviluppo del processo di digitalizzazione del Gruppo.

Nell'ambito del processo per le nuove assunzioni, UniCredit valuterà congiuntamente con codeste Organizzazioni l'attivazione di iniziative di "solidarietà espansiva".

Inoltre UniCredit ricercherà le professionalità necessarie anche esplorando le opportunità rivenenti da profili disponibili presso il Fondo Emergenziale.

Quanto sopra oltre a garantire il necessario ricambio generazionale supportando l'evoluzione del nuovo modo di fare banca, costituirà un importante contributo di UniCredit anche alla crescita e sviluppo del sistema paese.

Cordiali saluti

UNICREDIT

*Spett.li*  
Delegazioni di Gruppo  
delle Organizzazioni Sindacali

FABI  
FIRST/CISL  
FISAC/CGIL

SINFUB  
UGL CREDITO  
UILCA  
UNISIN

Milano 5 febbraio 2016

Oggetto: UniCredit Subito Casa

In relazione a quanto dichiarato nel corso del confronto di cui alle intese definite in data odierna, UniCredit comunica la propria disponibilità a proseguire sperimentalmente anche a favore degli aderenti al Fondo di Solidarietà una iniziativa in linea con quella avviata contestualmente all'adesione all'esodo incentivato di cui all'art. 2 dell'Accordo 28 giugno 2014.

Pertanto verrà data facoltà ai Lavoratori/Lavoratrici aderenti al Fondo di manifestare il proprio interesse per avviare una collaborazione con UniCredit SubitoCasa in qualità di Agente Immobiliare, con contratto per attività di mediazione, su base annuale (rinnovabile).

La selezione delle candidature sarà condizionata alla adeguatezza delle caratteristiche personali/professionali dei profili, fermo restando il successivo superamento, per i selezionati, del previsto esame abilitativo.

Cordiali saluti

UNICREDIT

*Spett.li*  
Segreterie Nazionali  
FABI  
FIRST/CISL  
FISAC/CGIL  
SINFUB  
UGL CREDITO  
UILCA  
UNISIN

Milano, 5 febbraio 2016

Oggetto: permessi ex festività

Fermo quanto previsto dall'art. 13 dell'Accordo 28/06/2014 e dal CCNL ABI, al fine di favorire la conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro, i permessi per le ex festività potranno essere fruiti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, anche frazionati su base oraria.

Cordiali saluti

UNICREDIT

*Spett.li*  
Segreterie Nazionali  
FABI  
FIRST/CISL  
FISAC/CGIL  
SINFUB  
UGL CREDITO  
UILCA  
UNISIN

Milano, 5 febbraio 2016

Oggetto: ns Lettera del 9 maggio (*Gruppo UniCredit: trasferimento del ramo d'azienda HR SSC da UBIS a ES SSC*)

Con la presente, facendo seguito e riferimento alla ns Comunicazione di cui in epigrafe, come Gruppo UniCredit – *stante la complessità dello scenario, generale e di settore, in cui si era sviluppato il confronto sull'operazione in oggetto, che aveva costituito la prima realizzazione del Progetto Newton* – riconfermati gli impegni assunti con la stessa, accediamo alle istanze di codeste OO.SS. di riconsiderare, alla luce degli approfondimenti effettuati, i tempi di evoluzione e consolidamento della Newco nata dal trasferimento di ramo di azienda intervenuto il 1° maggio 2012.

Detto quanto sopra le garanzie quinquennali definite alla lett. a) dell'articolo 9 dell'Accordo 27 aprile 2012 sono considerate ultrattive sino al 31 dicembre 2018.

Riconfermiamo inoltre che UniCredit al termine di detto periodo sarà a disposizione di codeste Segreterie Nazionali per effettuare l'incontro già previsto nella lettera in oggetto, cui attribuiamo una valenza chiave nella valutazione dell'andamento del progetto. In tale sede verranno altresì approfonditamente esaminate e discusse le eventuali problematiche occupazionali che dovessero emergere nell'ambito della società medesima.

Nell'ottica di quanto sopra, UniCredit infine - riconfermata appieno la valenza strategica ed industriale dell'operazione valuterà ipotesi di implementazione delle attività attribuibili alla Newco a favore del perimetro italiano del Gruppo.

Cordiali saluti

UNICREDIT